

COMUNE DI RUEGLIO

C.A.P. 10010

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0125 78.01.26

Piazza Municipio n° 1

<http://www.comune.rueglio.to.it>

Fax 0125 78.09.21

C.F. 84003670019

P.IVA 02635900018

Prot. **1485_IX**

Rueglio li, **20.06.2016**

ORDINANZA N. **06/2016**

OGGETTO: OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI E OBBLIGHI DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI E/O DETENTORI DI CANI.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, riquadri delle alberature, zone attrezzate per il gioco dei bambini, ecc.), a causa dell'incuria dei proprietari/detentori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, non vedenti ed anziani, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro;
- esiste un disagio lamentato dai cittadini, determinato dalla sempre maggior presenza di cani lasciati liberi nei luoghi pubblici, che, se non abbinata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei passanti che quella degli stessi animali;

RITENUTO di dover mettere in atto validi strumenti di prevenzione, migliorando e mantenendo il decoro dell'ambiente urbano, sensibilizzando il dovere civico sull'uso ed il rispetto degli spazi pubblici e reprimendo quei comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico e a garantire la pacifica convivenza tra cittadini e cani detenuti da parte di questi;

CONSIDERATO peraltro che nel territorio comunale non mancano spazi aperti prati e boscaglie nei quali le deiezioni non creano problemi igienico sanitari;

VISTI :

- il Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";
- la Legge n. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- la L.R. n. 34 del 26.07.1993 "Tutela e controllo degli animali da affezione";
- la D.P.G.R. n. 4359 dell'11 novembre 1993 "Regolamento recante criteri per l'attuazione della legge regionale "tutela e controllo degli animali da affezione";

PRESO ATTO delle continue segnalazioni e lamentele dei cittadini pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani nelle aree pubbliche;

PRESO ATTO ALTRESI che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, possono comportare rischi per la salute della popolazione;

ORDINA

dalla data della presente ordinanza ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

A) CORRETTA CUSTODIA DEI CANI

1. è fatto divieto assoluto di abbandonare cani e/o altri animali nel Centro Abitato;
2. i detentori di cani sono tenuti ad impedire che gli stessi arrechino disturbo e/o danno a terzi;
3. i cani utilizzati per la custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o i luoghi da vigilare siano opportunamente recintati in modo da impedire in modo assoluto ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla pubblica via e/o negli spazi pubblici;
4. la presenza del cane deve essere obbligatoriamente segnalata dalla presenza di un apposito cartello situato all'esterno della corte ove lo stesso è custodito (ATTENTI AL CANE)

B) CORRETTA CONDOTTA DEI CANI

1. i cani devono essere condotti sempre con guinzaglio di dimensioni e caratteristiche proporzionate quando si trovano nel Centro Abitato, nelle aree verdi pubbliche, nelle aree gioco e nelle aree circostanti gli edifici scolastici;
2. è fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali e nei cimiteri;
3. negli spazi pubblici o aperti al pubblico, ai conduttori di cani è fatto obbligo di provvedere all'asportazione delle loro deiezioni ed introdurle in involucri chiusi nei cestini o cassonetti porta rifiuti (frazione indifferenziata).

nonché di rispettare l'obbligo di iscrizione dei cani presso l'Anagrafe Canina.

AVVERTE

che i proprietari/detentori di cani saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone, animali e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali. Ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le rispettive materie.

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto alla popolazione mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi nonché con ogni altro mezzo idoneo alla diffusione .

IL SINDACO

(Dott.ssa LAFFAILLE Gabriella)



Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro 60 gg. dalla pubblicazione della medesima ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Rueglio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Rueglio .